


CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Giunta Comunale	23	15/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – LEGGE 160/2019 – ANNO 2021.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Marzo

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020, la Giunta Comunale ed all'appello sono risultati:

Nome	Qualifica	Presenza
CALATI CHIARA	SINDACO	SI
GELLI SIMONE	VICE SINDACO	SI
ALOI LUCA ALBERTO	ASSESSORE	SI
CATTANEO LAURA	ASSESSORE	SI
MORANI PATRIZIA	ASSESSORE	SI
TISI SIMONE	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati

- Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

CITTÀ DI MAGENTA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – LEGGE 160/2019 – ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019, “Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 Maggio 2011, n. 68”;
- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2021 con cui si è istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e del Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, con la contestuale approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione dei citati canoni.

VISTA la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento approvato con il Regolamento Comunale per le singole categorie territoriali e il coefficiente definito con il presente provvedimento in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da seguenti allegati:

- ALLEGATO “A” – Tabella per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aree mercatali e commercio su aree pubbliche;
- ALLEGATO “B” – Canone Unico Patrimoniale sulla diffusione di messaggi pubblicitari e sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si rende necessario istituire le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore

del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dall'1 Gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 507/1993;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836, come articolato nei 3 allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così denominati:
 - ALLEGATO "A" – Tabella per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aree mercatali e commercio su aree pubbliche;
 - ALLEGATO "B" – Canone Unico Patrimoniale sulla diffusione di messaggi pubblicitari e sulle pubbliche affissioni;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE –
LEGGE 160/2019 – ANNO 2021.**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco
Dott.ssa Chiara Calati

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

ORIGINALE
